



## COMUNICATO UFFICIALE N.123

### 123/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 28 Settembre 2017, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;

Avv.Carlo GRECO; Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

#### 1)RICORSO DEL CALCIATORE Daniele GRANDI/SSD ARL BUSTESE MILANO CITY FC

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/08/2017 il sig.Daniele GRANDI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €9.710,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €2.748,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente, che in data 27 Settembre 2017, il calciatore faceva pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia tramite mail, per intervenuta transazione della vertenza

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

#### 2)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio CORRADINO/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/06/2017 il sig.Antonio CORRADINO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €800,00, quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente, che in data 11 Settembre 2017, il legale del calciatore ha fatto pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia per intervenuta transazione della vertenza a firma del ricorrente, corredata di copia del documento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

### 3)RICORSO DEL CALCIATORE Marco MALLUS/ L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/06/2017 il sig.Marco MALLUS, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.28.158,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

Si rileva preliminarmente, che in data 25 Settembre 2017, il legale del calciatore ha fatto pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia per intervenuta transazione della vertenza a firma del ricorrente, corredata di copia del documento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

### 4)RICORSO DEL CALCIATORE Emmanuele SEMBRONI/L'AQUILA CALIO 1927 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/06/2017 il sig.Emmanuele SEMBRONI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.28.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Precisando di aver percepito rate per €.17.718,03, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.10.281,97

Si rileva preliminarmente, che in data 25 Agosto 2017, il legale del calciatore ha fatto pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia per intervenuta transazione della vertenza a firma del ricorrente, corredata di copia del documento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Eugenio D'ALIA/L'AQUILA CLAICO 1927

Con reclamo datato 27.06.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società L'AQUILA calcio 1927 S.r.l. il sig.Eugenio D'ALIA chiedeva la condanna della stessa controinteressata al pagamento della somma di €.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Eugenio D'ALIA della somma di €.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Giampaolo MONTELLA/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 25/07/2017 il sig.Giampaolo MONTELLA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €.750,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Giampaolo MONTELLA della somma di €.750,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Fabio MEDURI/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 12/07/2017 il sig.Fabio MEDURI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €.5.263,80 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Fabio MEDURI della somma di €.5.263,80

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano CARRIERI/C.S.VULTUR

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 4/07/2017 il sig.Gaetano CARRIERI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società C.S.VULTUR al pagamento della somma di €.15.400,000 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società C.S.VULTUR al pagamento in favore del sig.Gaetano CARRIERI della somma di €.15.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 9)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro SCIALPI/A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO

Con reclamo datato 10.07.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO, il sig.Alessandro SCIALPI, dichiarava di aver concluso un accordo economico, con la stessa Società in qualità di calciatore, prevedente la corresponsione della somma lorda di €28.150,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17. Precisando di non aver percepito alcuna rata nell'arco della Stagione Sportiva, richiedeva la condanna della stessa, al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato in Lega.

La Società, in data 25/07/2017 tramite PEC, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, asserendo nelle stesse, di non dover nessuna cifra al Sig. Alessandro SCIALPI, in quanto, lo stesso, non avrebbe mai partecipato ad alcun allenamento e gara ufficiale nell'arco della Stagione Sportiva 2016/17,non rispettando l'accordo economico sottoscritto. Solo a seguito di rituale contestazione al calciatore (per il tramite di Racc.AR) e del perdurare della situazione, la Società può (ne ha il diritto) richiedere al Dipartimento Interregionale L.N.D. (dimostrando l'avvenuta contestazione alla controparte), la rescissione o sospensione dell'accordo economico, con adeguamento (nel caso l'assenza sia dovuta ad infortunio), della cifra concordata, in base alle effettive giornate di presenza, giusto quanto previsto al punto n.6 dello stesso. Se questo non avviene, l'accordo, in quanto non posto in discussione, ha piena validità per tutta la Stagione Sportiva cui si riferisce. I

riferiti principi si pongono in aderenza e conformità alla disciplina generale in tema di esecuzione dei contratti e di inadempimento, quali dettati dal codice civile ( artt. 1175, 1375 e 1453 e segg c.c.).

La Società, infatti, solo previa comunicazione di diffida ad adempiere, rimasta inevasa, è facoltizzata alla contestazione di inadempimento contrattuale. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig.Alessandro SCIALPI della somma di €28.150,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 10)RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio DIANA/SSD VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/06/2017 il sig.Giorgio DIANA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD VIAREGGIO 2014 a.r.l. un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.000,00, quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte, contenente il ricorso in violazione della art.25/bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Giorgio DIANA nei confronti della Società SSD VIAREGGIO 2014 a.r.l per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere presentato, in quanto il termine ultimo per la Stagione Sportiva 2015/16, è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2017.

#### 11)RICORSO DEL CALCIATORE Valentino RUSSO/ASD VASTESE CALCIO 1902

Con reclamo, trasmesso tramite P.E.C.in data 24/04/2017 il sig.Alessandro RINALDI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società ASD VASTESE CALCIO 1902 al pagamento della somma di €.2.283,85 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società ASD VASTESE CALCIO 1902, al pagamento in favore del sig.Valentino RUSSO della somma di €.2.283,85.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RINALDI/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite P.E.C.in data 24/04/2017 il sig.Alessandro RINALDI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €.3.000,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Si rileva che, in data 13 Ottobre 2017 il legale del calciatore ha fatto pervenire tramite PEC una dichiarazione di rinuncia al ricorso in oggetto per sopraggiunta conciliazione a firma del ricorrente stesso corredata della copia del documento di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo FRANZESE/S.S.D.CITTA' DI CASTELLO S.r.l.

Con reclamo datato 26.06.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' CASTELLO S.r.l. il sig.Lorenzo FRANZESE chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.11.250,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI CASTELLO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Lorenzo FRANZESE della somma di € 11.250,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Mauro GORI/U.S.POGGIBONSI S.r.l.

Con reclamo datato 19.07.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.POGGIBONSI S.r.l. il sig.Mauro GORI chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €9.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017. La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.POGGIBONSI S.r.l. al pagamento in favore del sig. Mauro GORI della somma di €9.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Davide BERARDI/F.C.GROSSETO SSD A.R.L.

Con reclamo datato 12.07.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società FC Grosseto SSD a r.l., il sig. Davide BERARDI chiedeva la condanna della stessa al pagamento della somma di €4.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017..

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento in favore del sig.Davide BERARDI della somma di €4.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario

(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea ASCIONE/F.C.GROSSETO S.S.D. A.r.l.

Con reclamo datato 5.07.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società FC Grosseto SSD a r.l., il sig. Andrea ASCIONE chiedeva la condanna della stessa al pagamento della somma di €3.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017..

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento in favore del sig.Andrea ASCIONE della somma di €3.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro FABBRI/A.P.D.RIBELLE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/06/2017 il sig.Alessandro FABBRI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.P.D.RIBELLE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €5.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.P.D.RIBELLE al pagamento in favore del sig. Alessandro FABBRİ della somma di €4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 20 Ottobre 2017

Il Segretario Generale  
(Massimo Ciaccolini)

Il Presidente della LND  
(Cosimo Sibilìa)